



AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Prot. 5989 del 23-4-2020

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

Presso la sede di Azienda Calabria Lavoro, in Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto n. 60
tra

Azienda Calabria Lavoro (di seguito anche "committente"), Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante dott. Giovanni Forciniti

e

il dott. Italo Taverniti, [REDACTED]

PREMESSO CHE

- con Decreto del Direttore Generale Azienda Calabria Lavoro n. 87 del 22 ottobre 2018, il dott. Italo Taverniti è stato nominato DEC per l'esecuzione del progetto di *"Innovazione tecnologica per la gestione dei servizi occupazionali e del mondo del lavoro mediante il riuso del sistema informativo lavoro della regione Emilia Romagna "SIL-ER" e utilizzo del portale di servizi online per il lavoro"* ;
- con successivo Decreto del Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro n. 111 del 19 novembre 2019, il dott. Italo Taverniti è stato nominato DEC per l'esecuzione del progetto di *"Potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro anche attraverso l'utilizzo del SIL-ER e del relativo portale dei servizi "Lavoro per Te"*;
- con nota acquisita al protocollo di Azienda Calabria Lavoro al n. 5812 del 20/11/19, il dott. Italo Taverniti, dipendente di Azienda con contratto a tempo indeterminato part-time, ha comunicato la propria assunzione presso il Consiglio Regionale della Calabria, con decorrenza dal 1° dicembre 2019;
- con la predetta nota il dott. Italo Taverniti ha comunicato, ai sensi dell'art. 20, del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali di volere avvalersi del diritto alla conservazione del posto di lavoro e delle funzioni a decorrere dal giorno 01/12/2019;
- il dott. Italo Taverniti, già nominato DEC nell'ambito delle procedure suddette ha garantito l'esecuzione dei rispettivi contratti nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento, collaborando con il RUP e predisponendo i progetti dei fabbisogni secondo le esigenze di azienda, eseguendo la prestazione richiesta a regola d'arte;
- conseguentemente, lo stesso ha acquisito una profonda conoscenza del Sistema Informativo Lavoro della Regione Calabria e del Portale Lavoro per Te, nonché, della infrastruttura per la gestione informatica dei Centri per l'Impiego regionali e di Azienda Calabria Lavoro;

- le Linee guida l'Anac n. 3/2017, in attuazione all'art. 111, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prescrivono che nel caso di procedure di importo superiore a 500.000,00 euro il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere soggetto diverso dal responsabile del procedimento;

- con Decreto del Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro n. 23 del 24/03/2020, il dott. Italo Taverniti, è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto, rispettivamente del progetto di *"Innovazione tecnologica per la gestione dei servizi occupazionali e del mondo del lavoro mediante il riuso del sistema informativo lavoro della regione Emilia Romagna "SIL-ER" e utilizzo del portale di servizi online per il lavoro"* e del progetto di *"Potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro anche attraverso l'utilizzo del SIL-ER e del relativo portale dei servizi "Lavoro per Te"* previa autorizzazione del Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001;

- le prestazioni sono di natura temporanea, nonché, altamente qualificate in quanto attinenti a prestazioni specialistiche che comportano specifica esperienza e il dott. Italo Taverniti ha acquisito la competenza necessaria a garantire la continuità del servizio e si è già reso disponibile, per le vie brevi, ad accettare l'incarico;

- all'interno di Azienda Calabria Lavoro non vi è personale con i requisiti professionali necessari a ricoprire l'incarico di DEC.

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Oggetto

La committente conferisce al dott. Italo Taverniti, che accetta, l'incarico di Direttore dell'Esecuzione, per come previsto dall'art. 31, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel progetto di *"Innovazione tecnologica per la gestione dei servizi occupazionali e del mondo del lavoro mediante il riuso del sistema informativo lavoro della regione Emilia Romagna "SIL-ER" e utilizzo del portale di servizi online per il lavoro"* e nel progetto di *"Potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro anche attraverso l'utilizzo del SIL-ER e del relativo portale dei servizi "Lavoro per Te"* previa acquisizione dell'autorizzazione del Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001".

Il Direttore dell'Esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali, per come previsto dall'art. 111, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alle linee guida Anac e al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n.49/2018, recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"

In particolare, dovrà valutare:

- a) la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e/o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta);
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) la soddisfazione del cliente/utente finale;
- f) il rispetto da parte dell'impresa esecutrice degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'art. 30, comma 3, del Codice.

Sono fatte salve tutte le ulteriori attività che sono oggetto dell'incarico ai sensi della normativa vigente.

ART. 2

Modalità di svolgimento della prestazione

Nell'esecuzione del presente contratto, il professionista agirà autonomamente nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari, senza essere soggetto a vincoli di subordinazione, gerarchici, disciplinari o di esclusiva nei confronti di Azienda Calabria Lavoro.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal professionista il quale non potrà avvalersi di sostituti.

Il professionista potrà svolgere la propria attività, anche presso i locali di Azienda, con l'uso delle idonee attrezzature messe a disposizione dalla stessa. In tal caso sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Direttore dell'Esecuzione è tenuto a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede ai sensi dell'art. 1375 codice civile.

Il Direttore dell'Esecuzione impartisce all'impresa affidataria le disposizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Rup.

ART. 3

Decorrenza e durata

L'incarico si intende conferito a decorrere dalla data sottoscrizione del presente contratto fino al 31 maggio 2020. Allo scadere del termine della durata del contratto, questo non si intenderà tacitamente rinnovato dalle parti, salva proroga espressa delle parti.

ART. 4

Luogo di esecuzione

Le attività previste dal presente contratto saranno svolte dal prestatore prevalentemente presso la sede principale di Azienda Calabria Lavoro, presso la sede della Regione Calabria sita sul Viale Europa, Cittadella Regionale - Località Germaneto, presso le sedi dei Centri dell'Impiego regionali, nonché, presso le eventuali ulteriori sedi di esecuzione dei progetti.

ART. 5

Incompatibilità

Per evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione alla disciplina in tema di conflitto di interesse (art. 42, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.) il direttore dell'esecuzione deve rifiutare nuovi incarichi professionali dell'impresa affidataria, dal momento dell'aggiudicazione e fino alla verifica di conformità e deve segnalare alla stazione appaltante eventuali rapporti con l'aggiudicatario.

ART.6

Obblighi

Fermo restando che il prestatore esercita la propria discrezionalità nell'espletamento dell'incarico, lo stesso si impegna a fornire il proprio servizio con la massima diligenza ed in particolare si obbliga a predisporre la documentazione necessaria per il miglior svolgimento dell'incarico. Precisamente il prestatore si obbliga a:

a) svolgere l'incarico affidatogli in modo imparziale, leale e applicando la diligenza necessaria;
b) non rivelare in alcun modo le informazioni acquisite nell'esercizio della propria attività, con relativo impegno di riservatezza sia durante il rapporto che dopo la cessazione.
L'eventuale inadempimento ad una delle obbligazioni previste dai punti a),b) comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 9

ART.7 **Corrispettivo**

Per l'intera durata del contratto al professionista sarà corrisposto un compenso di importo onnicomprensivo pari ad € 1.200,00 al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assicurativi posti a carico del collaboratore e dell'Azienda, su presentazione di relazione e regolare documentazione contabile.

Le spese sostenute e documentate dal professionista per viaggio, vitto ed alloggio, comunque relative a prestazioni rese fuori dal Comune della sede di lavoro di Azienda Calabria Lavoro, sono a carico della Committente solo se le trasferte siano state preventivamente autorizzate per iscritto dalla Committente e previa consegna dei documenti giustificativi.

ART. 8 **Obbligo di riservatezza**

Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il prestatore verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso il prestatore si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

I risultati del lavoro sono di esclusiva proprietà del committente.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 9 **Recesso e risoluzione**

Le parti concordano, ai sensi e per gli effetti dell' art.1373 c.c., la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r e o pec, con quindici giorni di preavviso. In tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte della committente, quest'ultima è tenuta alla corresponsione nei confronti del prestatore delle spese sostenute sino alla data del recesso e al pagamento dei servizi sino a quel momento resi.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. i contraenti possono convenire che il contratto si risolva, per le ipotesi contrattualmente stabilite.

Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità tali da configurare l'inesatto adempimento, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c..

Sono inoltre cause di immediato scioglimento, il venire meno da parte del professionista ai propri

obblighi di riservatezza, al divieto di compiere atti in pregiudizio del committente, la violazione delle disposizioni in tema di conflitto di interesse.

ART. 10

Adempimenti fiscali e previdenziali

Il professionista si impegna a fornire al committente tutti i dati necessari per la corretta gestione fiscale e previdenziale del rapporto instaurato con il presente contratto.

Il committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali e previdenziali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dal artt. 2222 e ss del Codice civile, tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni d'opera professionali di cui all'ex art. 49, primo comma, DPR 917/86 e successive modifiche.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla disposizioni di cui agli art. 2222 e ss. c.c.

ART. 11

Adempimenti Sicurezza del Lavoro

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolgerà nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della prestazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12

Codice di comportamento

Il professionista s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013). La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

ART. 13

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 il professionista acconsente al trattamento dei propri dati personali, che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei ai fini dell'esecuzione del presente atto. In virtù del presente contratto, ai dell'art.4, n.10 del Regolamento, UE 2016/679, il professionista quale "incaricato del trattamento dei dati" viene autorizzato a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali inerenti l'espletamento della prestazione professionale. Nello svolgimento di tali compiti egli dovrà attenersi alle istruzioni successivamente comunicate, oltre alle ulteriori indicazioni che potranno essere impartite dai Responsabili del trattamento dei dati personali.

ART. 14

Controversie

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

ART. 15



Elezione domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto, il professionista elegge domicilio presso la sua residenza, come sopra indicata.

Per ottimizzare le procedure di coordinamento, propedeutiche alla buona riuscita delle attività, l'Azienda potrà inviare comunicazioni attinenti al presente rapporto tramite posta elettronica.

A tal fine, il professionista si impegna a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il più breve tempo possibile.

ART. 16 Conclusioni

Il professionista dichiara di essere a conoscenza, in quanto assistito dalle organizzazioni sindacali, che il presente contratto non determina nè può determinare alcuna instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.

Il presente contratto consta di 5 pagine e, redatto in triplice originale, viene trattenuto da ciascuna parte.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.

Il professionista dichiara di avere ricevuto copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013).

Reggio Calabria,

Azienda Calabria Lavoro
Il Direttore Generale
dott. Giovanni Forciniti



Il Professionista,
[Redacted]

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole ed i patti contenuti negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente contratto, che dichiarano di aver letto con particolare attenzione e di approvarli integralmente e senza riserva alcuna.

Reggio Calabria,

Azienda Calabria Lavoro
Il Direttore Generale
dott. Giovanni Forciniti



Il Professionista
[Redacted]